

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2014 - Serie generale - n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei mesi;

Considerato che, per esigenze di funzionalità dei corsi e per garantire la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi da parte dei corsisti, come rappresentato anche dalla richiesta del coordinamento della Commissione salute, con nota del 20 marzo 2024, prot. n. 302131, si ravvisa la necessità, limitatamente al corso di cui al triennio 2023/2026, di ampliare di ulteriori sessanta giorni il termine di sessanta giorni già previsto dal succitato art. 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;

Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalità con quelle del corretto svolgimento delle attività didattiche, è opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2023/2026, stabilire il termine dello scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centoventi giorni dalla data di inizio del corso di formazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2023/2026, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento non oltre il termine massimo di centoventi giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei mesi.

3. Le regioni e la Provincia autonoma di Trento, al fine di consentire il tempestivo conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale assicurano un numero adeguato di sessioni straordinarie per lo svolgimento della prova finale del corso.

Il presente decreto sarà registrato dagli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1325

24A02501

DECRETO 10 maggio 2024.

Proroga al 31 gennaio 2026 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alle categorie 14 e 18, aventi come principio attivo la sostanza «Fosforo di alluminio».

IL DIRETTORE GENERALE

DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;


Visto il regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco;

Richiamato l'art. 5(4) del regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che recita «Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare di un'autorizzazione, non siano prese decisioni in merito al rinnovo di tale autorizzazione prima della sua scadenza, l'autorità competente del caso concede un rinnovo per il periodo necessario a completare la valutazione»;

Considerato che il principio attivo «fosforo d'alluminio» è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 e che, conformemente all'art. 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la scadenza dell'approvazione del principio attivo «fosforo d'alluminio» ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 era prevista per il 31 luglio 2024;

Preso atto della decisione di esecuzione (UE) 2024/732 della Commissione del 28 febbraio 2024 che posticipa al 31 gennaio 2026 la data di scadenza dell'approvazione del principio attivo «fosforo d'alluminio» ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Considerato che dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il principio attivo «fosforo d'alluminio» rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Ritenuto necessario, ai fini di un'applicazione uniforme della normativa unionale e di un corretto funzionamento del mercato, conformarsi alla già menzionata decisione di esecuzione in merito alla scadenza della suindicata sostanza;

Ritenuto necessario, conseguentemente, posticipare la data di scadenza delle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero della salute relative ai biocidi appartenenti alle categorie di prodotto 14 e 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «fosforo d'alluminio», per i quali il titolare dell'autorizzazione abbia già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio;

Decreta:

Art. 1.

È posticipata al 31 gennaio 2026 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alle categorie di prodotto 14 e 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «fosforo d'alluminio», per i quali il titolare dell'autorizzazione ha già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

Il direttore generale: IACHINO

24A02502

DECRETO 10 maggio 2024.

Proroga al 31 dicembre 2026 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 18 e aventi come principio attivo la sostanza «Indoxacarb».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco;

Richiamato l'art. 5(4) del regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che recita «Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare di un'autorizzazione, non siano prese decisioni in merito al rinnovo di tale autorizzazione prima della sua scadenza, l'autorità competente del caso concede un rinnovo per il periodo necessario a completare la valutazione»;

Considerato che il principio attivo «indoxacarb» è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 e che, conformemente all'art. 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la scadenza dell'approvazione del principio attivo «indoxacarb» ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 era prevista per il 30 giugno 2024;

Preso atto della decisione di esecuzione (UE) 2024/731 della Commissione del 28 febbraio 2024, che posticipa al 31 dicembre 2026 la data di scadenza dell'approvazione del principio attivo «indoxacarb» ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il principio attivo «indoxacarb» rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Ritenuto necessario, ai fini di un'applicazione uniforme della normativa unionale e di un corretto funzionamento del mercato, conformarsi alla già menzionata decisione di esecuzione in merito alla scadenza della suindicata sostanza;

Ritenuto necessario, conseguentemente, posticipare la data di scadenza delle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero della salute relative ai biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «indoxacarb», per i quali il titolare dell'autorizzazione abbia già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio;

Decreta:

Art. 1.

È posticipata al 31 dicembre 2026 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «indoxacarb», per i quali il titolare dell'autorizzazione ha già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio.

